

Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

**Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio.  
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.**

**Art. 22**

*Convenzioni con Istituti di credito*

L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le modalità di cui all' articolo 115 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, apposite convenzioni con gli Istituti di credito, al fine di agevolare l' accesso al credito nonché per abbreviare i tempi di messa a disposizione dei finanziamenti per gli operatori ammessi a contributo.